

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 ottobre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 30.

Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale -  
Agence régionale pour le logement ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 31.

Partecipazione della Regione Valle d'Aosta alla società  
«Banca Popolare Etica S.c. a r.l.» ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 32.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995,  
n. 9. (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento  
delle dispersioni termiche negli edifici), come modificata dalla  
legge regionale 6 aprile 1998, n. 9 ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 33.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione  
della Regione per l'anno finanziario 1999 e rideterminazione di  
autorizzazioni di spesa ..... Pag. 8

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile  
2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto  
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e  
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,  
n. 59») ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2000, n. 6.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del  
bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione ... Pag. 21

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001, n. 15.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2001. Prima varia-  
zione ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Rior-  
dino della legislazione regionale in materia di organizzazione e  
personale) ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 17.

Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della  
piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'interporto  
Amerigo Vespucci ..... Pag. 22

#### REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2001, n. 12.

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e  
minori, Saccione e Fortore ..... Pag. 23

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 9 marzo 2001, n. 1.

**Esercizio provvisorio del bilancio di revisione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001** ..... Pag. 27

LEGGE 31 marzo 2001, n. 2.

**Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32** ..... Pag. 27

LEGGE 3 aprile 2001, n. 3.

**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001** ..... Pag. 29

LEGGE 30 aprile 2001, n. 4.

**Norme a sostegno dell'attività del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro «Helen Keller» di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania** ..... Pag. 29

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 30.

### Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42  
del 21 settembre 1999)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. Nell'ambito della potestà legislativa regionale, in relazione all'art. 12, comma primo, numero 8) del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e in attuazione di quanto disposto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), la presente legge disciplina la riorganizzazione e il nuovo ordinamento dell'istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell'istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta).

#### Art. 2.

##### azienda regionale per l'edilizia residenziale

1. Lo IACP, è trasformato in azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement - di seguito denominata azienda.

2. L'azienda è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal consiglio regionale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

3. L'azienda subentra nelle attuali competenze dello IACP di ente gestore del patrimonio edilizio attuale ed attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica in corso. Assume inoltre il ruolo di attuatore dei nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La Regione affida all'azienda l'amministrazione, la gestione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica, mediante convenzione, approvata dalla giunta regionale, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti locali proprietari di alloggi destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica possono affidare all'azienda, tramite convenzione, l'amministrazione, la gestione e l'eventuale manutenzione degli stessi.

#### Art. 3.

##### Compiti e funzioni dell'azienda

1. L'azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali. In particolare l'azienda provvede a:

a) attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali;

b) gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;

c) acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla giunta regionale;

d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione.

2. L'azienda può inoltre:

a) realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi;

b) attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani;

c) attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici;

d) attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni;

e) realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

f) adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge;

g) svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all'efficienza ed economicità gestionali;

h) svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, se nominato dall'assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati.

3. Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'azienda può partecipare, previa autorizzazione della giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

#### Art. 4.

##### Statuto

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, entro sessanta giorni dal suo insediamento, delibera lo statuto e lo invia al consiglio regionale per l'approvazione.

2. Le eventuali modificazioni allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione, che le invia al consiglio regionale per l'approvazione.

#### Art. 5.

##### Patrimonio e fonti di finanziamento

1. All'azienda viene trasferita tutta la situazione patrimoniale e finanziaria così come risultante dagli atti contabili dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge; all'azienda viene, altresì, trasferito il personale dello IACP in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Costituiscono entrate per l'azienda:

a) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da prestazioni di servizi;

- b) rendite patrimoniali;
- c) entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste da leggi regionali, statali e da disposizioni comunitarie;
- d) finanziamenti statali, regionali e di enti locali;
- e) eventuali liberalità disposte da enti pubblici o da privati;
- f) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare

3. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra i costi e i ricavi.

#### Art. 6.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il direttore.

#### Art. 7.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) tre rappresentanti della Regione, nominati con le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), tra cui sono nominati un presidente e un vicepresidente;

b) un rappresentante del comune di Aosta;

c) un rappresentante degli altri enti locali, designato dal consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

2. Il consiglio di amministrazione, costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovato ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

3. Il presidente della giunta regionale richiede agli altri organismi, di cui al comma 1, le designazioni di rispettiva competenza.

4. Qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, non siano pervenute tutte le designazioni, il consiglio di amministrazione è comunque costituito, purché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti, fermo restando l'obbligo dell'integrazione non appena pervengano le rimanenti designazioni.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vicepresidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del consiglio di amministrazione e nomina, su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, un commissario che rimane in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione da effettuarsi entro novanta giorni, con le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4; il nuovo consiglio resta in carica fino al rinnovo del consiglio regionale.

7. Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, dichiarata con decreto del Presidente della giunta regionale, i rispettivi organismi devono provvedere alla designazione dei sostituti entro trenta giorni dalla data del decreto stesso; qualora non siano pervenute le designazioni nel termine, il consiglio di amministrazione, nelle more, delibera validamente, purché restino in carica almeno tre consiglieri.

#### Art. 8.

##### *Compiti del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, con proprie deliberazioni:

a) stabilisce la linea di indirizzo generale dell'azienda determinando gli obiettivi di politica aziendale per il conseguimento dell'equilibrio tra i costi e i ricavi;

b) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare;

c) delibera il bilancio preventivo e il rendiconto;

d) approva gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

e) delibera lo statuto e le eventuali modifiche;

f) delibera il regolamento organizzativo interno, in applicazione dello statuto;

g) approva gli atti fondamentali di gestione, i contratti e le convenzioni;

h) delibera quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda, per la gestione e la realizzazione di interventi edilizi e per la partecipazione a società, enti o consorzi;

i) decide di resistere in giudizio e provvede alle transazioni;

j) nomina il direttore dell'azienda scegliendolo tra personale interno o esterno che abbia svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende, pubblici o privati;

k) definisce la pianta organica del personale dell'azienda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Presidente*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'azienda e sovrintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio; è il garante del rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione.

2. Il presidente segnala al presidente della giunta regionale eventuali casi di decadenza dei consiglieri di amministrazione; mantiene i collegamenti con la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o, in caso di assenza del vicepresidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

#### Art. 10.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui:

a) due effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Regione;

b) uno effettivo designato dal CELVA;

c) due supplenti nominati dalla Regione.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge funzioni di controllo a norma del codice civile. Verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio d'amministrazione. Il collegio, qualora riscontri gravi irregolarità di gestione, ne riferisce immediatamente al presidente della giunta regionale.

Art. 11.

*Direttore*

1. Il direttore cura la gestione delle strutture organizzative, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie assegnate all'azienda e assicura il buon funzionamento e l'economicità dell'azione tecnico-amministrativa; è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Le mansioni e i compiti del direttore sono stabiliti nello statuto e nel regolamento dell'azienda.

Art. 12.

*Indennità di carica*

1. Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al consigliere regionale.

2. Al vicepresidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al quindici per cento dell'indennità media mensile corrisposta al consigliere regionale.

3. Ai componenti il consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza pari al due per cento dell'indennità media mensile corrisposta al consigliere regionale.

4. Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità annua pari al cento per cento dell'indennità media mensile corrisposta al consigliere regionale.

5. Ai revisori dei conti effettivi compete un'indennità annua pari all'ottanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al consigliere regionale.

6. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 13.

*Bilancio*

1. L'esercizio finanziario dell'azienda decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'azienda adotta il sistema di contabilità e redige i bilanci sulla base degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo approvati dalla giunta regionale, nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci e delle norme del codice civile.

3. L'azienda deve fornire, in allegato al bilancio preventivo, una dettagliata relazione previsionale sull'efficienza ed economicità di ogni programma ed attività previsti.

4. L'azienda deve fornire, in allegato al bilancio consuntivo, dettagliati elementi informativi sui costi delle attività svolte, dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati specificando ogni indicazione utile ai fini della rilevazione dell'efficienza e dell'economicità delle diverse attività gestionali dell'azienda.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, lo schema del conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso al collegio dei revisori dei conti, che nei successivi trenta giorni attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché le osservazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. Lo schema consuntivo è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla giunta regionale entro quindici giorni.

Art. 14.

*Controllo sugli atti*

1. La giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi definiti dalla Regione dei provvedimenti concernenti:

- a) il bilancio preventivo;
- b) gli assestamenti e le variazioni di bilancio;
- c) il rendiconto;

d) la pianta organica e il regolamento di organizzazione;

e) i piani e i programmi d'intervento.

2. La giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1, lettere a) e c) sulla base di specifica relazione del collegio dei revisori dei conti sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e di cassa.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione da parte dell'azienda, in duplice copia alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. La giunta regionale esercita il controllo entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.

5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

6. La giunta regionale, prima della pronuncia di non approvazione di un atto ad essa sottoposto, richiede all'azienda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 15.

*Scioglimento degli organi*

1. In caso di reiterate violazioni di norme di legge, di regolamento e dello statuto o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori dei conti, o in caso di irregolare funzionamento, il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto anticipatamente, con decreto del Presidente della giunta regionale, a seguito di delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'azienda fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro novanta giorni, con le modalità di cui all'art. 7.

2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti possono essere sciolti anche per gravi violazioni delle direttive fissate dalla Regione o per mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento e di quelli di gestione del patrimonio.

Art. 16.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'azienda spetta all'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che può disporre la richiesta di informazioni o ispezioni e verifiche presso l'azienda.

Art. 17.

*Intervento sostitutivo*

1. In caso di inosservanza da parte dell'azienda delle condizioni e dei termini previsti dalla presente legge o da altre norme di legge o di regolamento, di specifiche direttive impartite dalla Regione per l'assunzione di provvedimenti obbligatori o dello statuto, l'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assegna un congruo termine per l'adozione degli atti necessari.

2. In caso di inadempienza, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Art. 18.

*Personale*

1. I contratti del personale sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell'azienda si applicano lo *status* giuridico e le norme contrattuali vigenti.

Art. 19.

*Partecipazione dell'utenza*

1. La Regione e l'azienda provvedono a determinare i criteri, a promuovere e attuare gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. Con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, sono approvati sulla base di schemi tipo concordati tra assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e azienda:

a) una carta dei servizi che stabilisce i diritti e i doveri dell'utenza anche in ordine alla partecipazione all'attività gestionale dei servizi;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce modalità e oneri per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale di competenza dell'azienda.

Art. 20.

*Consulta regionale della casa*

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale la consulta regionale per la casa, di seguito denominata consulta.

2. La consulta svolge funzioni consultive e propositive per la giunta regionale, in relazione ai programmi e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la consulta:

a) l'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;

c) un rappresentante del comune di Aosta;

d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

e) il presidente dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

g) il direttore dell'azienda;

h) il dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;

i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini assegnatari;

k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;

l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;

m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;

n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.

6. La consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Art. 21.

*Banca dati - Osservatorio per la casa*

1. Al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti l'edilizia residenziale ed i problemi della casa, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore, è istituita, con deliberazione della giunta regionale, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, la banca dati - Osservatorio per la casa, organizzata su base informatica.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la giunta regionale stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio per la casa ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni di competenza.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali, pubblicando un rapporto annuale.

4. Per la realizzazione delle attività della banca dati - osservatorio per la casa, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza in materia di edilizia residenziale.

5. La banca dati - osservatorio per la casa si collega con l'osservatorio della condizione abitativa di cui all'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 22.

*Norme transitorie*

1. Fino alla costituzione degli organi dell'azienda restano in carica gli organi dello IACP.

2. Fino all'approvazione dello statuto continua ad applicarsi il regio decreto n. 785/1938, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/1973.

3. Fino all'approvazione degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo di cui all'art. 13, comma 2, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 ottobre 1986 (Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli istituti autonomi per le case popolari), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1997, n. 36.

4. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge può essere nominato direttore anche il personale di ruolo dello IACP titolare di incarichi dirigenziali con almeno tre anni di servizio effettivo nello stesso incarico.

Art. 23.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 settembre 1999.

VIÉRIN

01R0396

## LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 31.

**Partecipazione della Regione Valle d'Aosta alla società «Banca Popolare Etica S.c. a r.l.».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 21 settembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la funzione sociale e solidale dell'iniziativa economica privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, partecipa alla società cooperativa per azioni a responsabilità limitata «Banca Popolare Etica S.c. a r.l.» con sede legale in Padova, di seguito denominata «Banca».

## Art. 2.

*Quota di partecipazione*

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere cinquecento azioni della banca del valore nominale unitario di L. 100.000, per un valore complessivo di lire 50 milioni.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti utili e necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

3. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota sottoscritta.

4. In caso di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto sociale della banca, la Regione può recedere dalla qualità di socio con deliberazione del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

5. La Regione recede comunque dalla qualità di socio in caso di modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2514, comma 2, del codice civile.

## Art. 3.

*Diritti societari*

1. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla banca sono esercitati dal presidente della giunta regionale, ovvero da un consigliere regionale o da un funzionario regionale delegati dallo stesso.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000 (Euro 25.822,84), grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

2. Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

## Art. 1.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

capitolo 69020: «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» - competenza L. 50.000.000;

capitolo 69440: «Fondo di riserva di cassa» - cassa L. 50.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.1.4.02.

codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.

capitolo 35450 (di nuova istituzione): «Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della »Banca Popolare Etica S.c. a r.l.» - competenza L. 50.000.000 - cassa L. 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 9 settembre 1999.

VIÉRIN

**01R0397**

## LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 32.

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9. (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9*

1. L'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), già modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo*).

— 1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m<sup>2</sup> C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante.

2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.

3. Per gli alberghi e per le unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali.

4. Gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalità dei locali, o come completamento o come integrale sostituzione riferita all'unità immobiliare, abitabile o agibile, dotati di apertura verso l'esterno.

5. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'art. 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. È considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

6. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.

7. Nel caso degli alberghi, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore a tre anni rispetto a quella di presentazione della domanda.

8. In via transitoria, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa successivamente al 31 dicembre 1995, purché la presentazione della domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.»

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 ottobre 1999

VIÈRIN

01R0398

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 33.

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 novembre 1999)*

*(Omissis).*

01R0399

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 5.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).**

*(Pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, n. 12 del 21 marzo 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*

1. L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia

statutaria delle regioni), nonché in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione degli enti locali e delle autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
- c) formazione professionale;
- d) polizia amministrativa;
- e) turismo e acque minerali e termali;
- f) urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità;
- g) servizi alla persona ed alla comunità.»

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 17 della legge regionale n. 44/2000*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 dopo la parola: «l'individuazione» sono inserite le seguenti:

«dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali».

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 24 della legge regionale n. 44/2000*

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:

«4. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono, ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 30 della legge regionale n. 44/2000*

1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:

«4. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «L'amministrazione regionale concorre» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 3, per i quali la regione e le amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le province concorrono».

Art. 5.

*Modificazioni all'art. 32 della legge regionale n. 44/2000*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 le parole:

«decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)».

Art. 6.

*Modificazioni all'art. 33 della legge regionale n. 44/2000*

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 le parole:

«decreto legislativo n. 40/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 490/1999».

## Art. 7.

*Modificazioni all'art. 74 della legge regionale n. 44/2000*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 74 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono di competenza delle province le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998».

## Art. 8.

*Integrazione alla legge regionale n. 44/2000. Inserimento del titolo VI (articoli 81-86) relativo al turismo, acque minerali e termali*

1. Dopo il titolo V della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è inserito il seguente:

«Titolo VI. Turismo, acque minerali e termali».

*Capo I*  
TURISMO

Art. 81.  
*O g g e t t o*

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia «Turismo», le funzioni della regione e quelle conferite agli enti locali.

2. La regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore.

## Art. 82.

*Funzioni della Regione*

1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'art. 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;

b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;

c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;

d) indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati, della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;

e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;

f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.

## Art. 83.

*Funzioni degli enti locali*

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'art. 81, comma 2, sono di competenza degli enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla provincia competono le funzioni relative a:

a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;

d) nulla-osta all'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all'uso della relativa denominazione;

e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;

f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;

g) individuazione dei comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.

3. Sono trasferite alle comunità montane le funzioni relative a:

a) individuazione dei comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;

b) riconoscimento scuole di sci;

c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;

d) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;

e) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative a:

a) valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le comunità montane;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ricettiva;

d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.

5. Sono conferite alle camere di commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.

*Capo II*

## ACQUE MINERALI E TERMALI

## Art. 84.

*O g g e t t o*

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia «Acque minerali e termali», le funzioni della Regione e quelle conferite agli enti locali.

## Art. 85.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) attività promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;

b) attività di osservatorio;

c) sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate assicurando la partecipazione degli enti locali.

## Art. 86.

*Funzioni delle province*

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);

b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della legge regionale n. 25/1994;

c) l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 25/1994;

d) le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilite dall'art. 29.».

Art. 9.

*Integrazioni alla legge regionale n. 44/2000. Inserimento del titolo VII (articoli 87-104) relativo a urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità.*

1. Dopo il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, o. 44 è aggiunto il seguente:

«TITOLO VII.  
URBANISTICA, EDILIZIA, AREE PROTETTE,  
TRASPORTI E VIABILITÀ

Capo I  
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 87.

*O g g e t t o*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di «Urbanistica», «Edilizia», «aree protette», «Trasporti» e «Viabilità».

Capo II  
URBANISTICA E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

Art. 88.

*R i n v i o*

1. La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli enti locali rimangono stabilite dalla legge regionale n. 56/1977.

3. La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della legge regionale n. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

Capo III  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 89.

*Funzioni della Regione*

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale;

c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l'edilizia residenziale, sentite le province;

d) la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione;

e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

f) l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;

g) l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);

h) l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

i) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

j) la definizione dei criteri in ordine a massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo;

k) la verifica della congruità dei costi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie relativamente all'approvazione dei programmi attuati;

l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica;

n) la fissazione delle norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni;

o) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui all'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112/1998;

p) la definizione, sentite le province, dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dell'attività di controllo sugli stessi;

q) l'indirizzo e la vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonché il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

Art. 90.

*Funzioni delle province*

1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono trasferite, altresì, alle province le funzioni relative:

a) alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici, anche attraverso l'acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Art. 91.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative a:

a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'art. 90, comma 1;

b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all'art. 89, comma 1, lettera g).

2. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

- a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3. Sono, altresì, delegate ai comuni le funzioni relative a:

- a) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- b) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;
- c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi in ordine alla realizzazione di ogni singolo intervento.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale. È fatta salva la facoltà, per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e b).

#### Capo IV

##### AREE PROTETTE

#### Art. 92.

##### Disposizioni generali

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il sistema regionale delle aree protette del Piemonte.

#### Art. 93.

##### Funzioni della Regione

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle aree protette di rilievo regionale;
- b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale;
- c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli enti locali ed ai soggetti gestori;
- d) attività di supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette. «parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia»), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;
- e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il centro di documentazione e ricerca sulle aree protette di cui all'art. 38 della legge regionale n. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
- f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale;

h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale;

i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.

2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) approvazione del piano regionale delle aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'art. 2 della legge regionale n. 12/1990 e dall'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

b) istituzione delle aree protette secondo le procedure dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1990 e dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;

d) approvazione del programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;

e) approvazione dei piani di gestione delle aree protette;

f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle aree protette predisposto dai soggetti gestori;

g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla comunità del parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle aree protette;

h) ordinamento e piante organiche del personale delle aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla giunta regionale;

i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli enti locali, dei confini delle aree contigue e definizione della loro disciplina;

l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.

3. L'individuazione delle aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del piano regionale delle aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.

#### Art. 94.

##### Funzioni delle province

1. È attribuita alle province la gestione delle aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;

b) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999;

d) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, riguardanti provvedimenti relativi ad aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

*a)* l'autorizzazione rilasciata dalla provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'area protetta;

*b)* il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta trascorso tale termine la provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;

*c)* il provvedimento assunto dalla provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

*d)* l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, riguardanti provvedimenti relativi ad aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

*a)* il provvedimento di ripristino è assunto dalla provincia previo parere del soggetto gestore dell'area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino, il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

*b)* ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come aree protette;

*c)* il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

*d)* il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione.

#### Art. 95.

##### *Funzioni dei comuni e delle comunità montane*

1. È attribuita ai comuni e alle comunità montane la gestione delle aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. I comuni e le comunità montane provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle aree protette di rilievo locale.

#### Capo V

##### TRASPORTI E VIABILITÀ

#### Sezione I

##### TRASPORTI

#### Art. 96.

##### *Funzioni della Regione*

1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:

*a)* alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché all'approvazione dei relativi progetti di intervento;

*b)* all'individuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

*c)* al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;

*d)* alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;

*e)* alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;

*f)* alla regolamentazione dell'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;

*g)* alla programmazione degli interporti e dell'intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'art. 104, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 112/1998;

*h)* al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

*i)* alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;

*l)* alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;

*m)* alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;

*n)* agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;

*o)* all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonché all'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benessere per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *o)* sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della giunta regionale di trasferimento alle comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 97.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative:

*a)* al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi più province le funzioni sono svolte dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;

*b)* alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilità;

*c)* alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;

*d)* al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

*e)* al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

*f)* al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

g) al rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

h) alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;

i) al rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;

l) all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.

2. Competono, altresì, alle province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:

a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

b) alla predisposizione di apposite norme atte a consentire l'esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori:

- 1) popolazione;
- 2) estensione territoriale e relative caratteristiche;
- 3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;

6) numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;

c) alla predisposizione dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

d) all'istituzione delle commissioni consultive provinciali operanti in riferimento all'applicazione, da parte dei comuni, dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

#### Art. 98.

##### *Funzioni dei comuni e delle comunità montane*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui all'art. 96, comma 1, lettera d);

b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge n. 217/1983, non che a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici. A seguito dell'individuazione di cui all'art. 96, comma 1, lettera b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 26/1995;

c) al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;

d) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

e) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;

f) all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;

g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;

h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (PUT);

i) all'applicazione del regio decreto n. 148/1931 per quanto di loro competenza;

l) alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.

2. Competono, altresì, ai comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:

a) all'adozione dei regolamenti comunali sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformità al regolamento tipo redatto dalla provincia competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della commissione consultiva provinciale da formulare entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo;

b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lettera a);

d) all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate.

3. Alle comunità montane, oltre alle funzioni di cui all'art. 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;

b) l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.

#### Art. 99.

##### *Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea*

1. In attuazione delle norme di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte (C.C.I.A.A.), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

2. Le C.C.I.A.A. provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992.

3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

4. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.

5. Con regolamento regionale sono emanate le disposizioni concernenti:

a) le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;

b) la composizione, la nomina, la durata e la sede della commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio;

c) le modalità, gli argomenti e le materie di esame, di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992, per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio;

- d) le nonne relative all'iscrizione e revisione del ruolo;  
e) le norme transitorie.

## Art. 100.

*Vigilanza*

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore.

*Sezione II*

## VIABILITÀ

## Art. 101.

*Funzioni della Regione*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole province e quelle da mantenere al demanio regionale.

2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;

b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.

3. Relativamente alle tratte industradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:

a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;

b) determinazione delle modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;

d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;

e) verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle società concessionarie;

f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

## Art. 102.

*Funzioni delle province*

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 101, comma 1.

2. Sono, altresì, trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonché manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle 'strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dall'art. 104;

c) i poteri ed i compiti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle province ed ai comuni);

e) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.

## Art. 103.

*Potere sostitutivo*

1. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) con costi a carico della provincia inadempiente.

2. La Regione, in caso di accertata inadempienza, si riserva di presentare richiesta al Ministero dei lavori pubblici di sospensione e di trasferimento alla Regione delle risorse attribuite alle province per la gestione del demanio stradale regionale.

## Art. 104.

*Agenzia regionale delle Strade - Ares-Piemonte*

1. La Regione, con apposito provvedimento legislativo da approvare entro il 31 marzo 2001, costituisce l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (Ares-Piemonte), per esercitare le funzioni di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale.

2. In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la Regione e le province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:

a) le procedure e le modalità per l'approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;

b) le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.

## Art. 10.

*Integrazioni alla legge regionale n. 44/2000 - Inserimento del titolo VIII (articoli 105-135 relativo a servizi alla persona e alla comunità)*

1. Dopo il titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, è inserito il seguente:

## TITOLO VIII

## Servizi alla persona e alla comunità

*Capo I*

## AMBITO DI APPLICAZIONE

## Art. 105.

*Oggetto*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di) sanità veterinaria) e «salute umana», «servizi sociali», «istruzione ed edilizia scolastica», «beni, attività culturali e spettacolo», «politiche giovanili».

*Capo II*

## TUTELA DELLA SALUTE

## Art. 106.

*O g g e t t o*

1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art 107.

*Funzioni della Regione*

1. Nell'ambito dei conferimenti di cui al capo primo «Tutela della salute» del titolo quarto del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.

2. In particolare la Regione:

*a)* adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;

*b)* organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;

*c)* definisce l'ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell'offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;

*d)* fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), all'interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;

*e)* emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

*f)* adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia dei servizi sanitari;

*g)* fissa i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 229/1999;

*h)* definisce i criteri mediante i quali i comuni concorrono all'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;

*i)* verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3. del decreto legislativo n. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

*l)* svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

3. La Regione disciplina con legge di attuazione del decreto legislativo n. 229/1999 l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 108.

*Istituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

2. La conferenza è costituita da:

*a)* il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del comune;

*b)* il presidente della conferenza dei sindaci ovvero i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune;

*c)* il presidente della Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Piemonte;

*d)* il presidente dell'Unione province piemontesi (UPP);

*e)* il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) - Delegazione regionale piemontese;

*f)* il presidente della lega delle autonomie locali del Piemonte;

*g)* il presidente della consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte.

3. La conferenza è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, su delega del presidente della giunta regionale alle sedute della conferenza partecipano il componente della giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il presidente dell'amministrazione provinciale interessata.

4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'art. 3-*bis*, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la conferenza è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

5. La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni viene effettuata dalla conferenza integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della conferenza e di raccordo della stessa con la conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 34/1998.

## Art. 109.

*Funzioni delle ASL*

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonché la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.

2. Sono altresì subdelegate all'ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della commissione di cui all'art. 32 del regio decreto n. 147/1927,

3. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della giunta regionale.

Restano di competenza della Regione le funzioni relative all'esame delle domande di indennizzo di seconda istanza.

#### Art. 110.

##### *Modificazione alla legge regionale n. 30/1982*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata.

#### Art. 111.

##### *Funzioni in materia di interventi di urgenza*

1. Spettano alla Regione ed ai comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 112.

##### *Funzioni in materia di pubblicità sanitaria*

1. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche di recupero e di rieducazione funzionale è delegata al comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dell'avvenuto accertamento di violazioni e dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il sindaco da comunicazione all'assessore alla sanità della Regione entro otto giorni.

#### Capo III

##### SERVIZI SOCIALI

#### Art. 113.

##### *O g g e t t o*

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

#### Art. 114.

##### *Funzioni della Regione*

I. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

*a*) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

*b*) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

*c*) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

*d*) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

*e*) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

*f*) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

*g*) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

*h*) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

*i*) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

*j*) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

*k*) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

*l*) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

*m*) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

*n*) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

*o*) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge n. 328/2000;

*p*) in via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativa dell'art. 9, comma 1, lettera *c*) della legge n. 328/2000, l'autorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL;

*q*) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;

*r*) in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB):

1) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB;

2) l'esercizio di tutte le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fatte salve quelle oggetto di delega di cui all'art. 115;

3) l'approvazione di modifiche statutarie e istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex IPAB privatizzate.

## Art. 115.

*Funzioni delle province*

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative;

a) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

b) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

c) la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi dei servizi sociali regionali e locali;

d) la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

e) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse.

2. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

b) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

c) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

d) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.

3. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle IPAB:

1) la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB;

2) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;

b) le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali;

c) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»), sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

d) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

e) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

f) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi.

## Art. 116.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni, in forma singola o issociata, mediante gestione diretta o delegata, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'ordinamento dei servizi sociali:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 328/2000 e, secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

c) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, al comma 2;

d) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma i piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

e) promuovono forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

f) coordinano programmi, attività, progetti degli enti che operano nell'ambito di competenza tramite operatività tra i servizi che realizzano attività, volte all'integrazione sociale, ed intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

g) adottano la carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi,

2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dell'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 328/2000, sono delegate alle ASL le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL;

b) autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali, ad esclusione dei presidi ubicati nel comune di Torino, per i quali le attività suddette vengono svolte dal comune stesso.

## Art. 117.

*Funzioni delle ASL*

1. È trasferita alle ASL l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi (TBC) non assistiti dall'INES, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolitici).

## Art. 118.

*Modificazioni ed abrogazioni alle leggi regionali numeri 18/1994 e 62/1995*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)) è aggiunta la seguente:

«d-bis) un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.

*Capo IV*

ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA  
E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

## Art. 119.

*O g g e t t o*

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario.

## Art. 120.

*Funzioni della Regione*

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:

*a)* interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;

*b)* osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;

*c)* piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi,

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 121.

*Funzioni delle province*

1. Sono di competenza delle province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di comuni, loro forme associative e comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

## Art. 122.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 123.

*Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario*

1. In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

*a)* programmare e sostenere finanziariamente, d'intesa con gli atenei nell'ambito del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e l'attivazione di nuove facoltà;

*b)* programmare e sostenere la realizzazione delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilità internazionale nonché i servizi di supporto all'attività formativa degli studenti universitari;

*c)* definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;

*d)* erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.

2. Le province ed i comuni concorrono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* secondo il principio di sussidiarietà e nell'ambito della programmazione.

*Capo V*

BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

## Art. 124.

*Funzioni della Regione*

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

*a)* in materia di beni culturali:

1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

2) definire, di concerto con gli enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;

3) definire, di concerto con lo Stato e con gli enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;

4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;

5) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 149, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto legislativo n. 490/1999;

6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del decreto legislativo n. 490/1999, sia con il sostegno agli enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;

7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'art. 149, comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo n. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;

8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 149, comma 4, lettera *d)* del decreto legislativo n. 112/1998 con gli atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;

9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

10) promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di servizi culturali;

11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

13) sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);

14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;

15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;

16) sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) promuovere le attività espositive e le arti visive;

2) tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 «Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte»);

3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;

4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.

2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:

a) le iniziative organizzate da enti, associazioni e istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;

b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più province o comunemente un territorio molto ampio.

3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.

4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza permanente Regione autonomie-locali di cui alla legge regionale n. 34/1998.

5. Il consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese;

6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell'art. 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle province, delle comunità montane e dei comuni, secondo il principio di sussidiarietà.

#### Art. 125.

##### *Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari*

1. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del titolo I, capo I e titolo IV, capo V del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 490/1999, compete alla Regione:

a) vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tali beni;

b) notificare l'importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 490/1999 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 490/1999;

c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 9, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972 e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 490/1999;

d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 490/1999 per quel che concerne le alienazioni e le permuthe delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;

e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai sensi del titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 490/1999;

g) operare le ricognizioni delle raccolte private.

#### Art. 126.

##### *Funzioni delle province*

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal decreto legislativo n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998, le province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. In particolare alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del decreto legislativo n. 490/1999, ai sensi dell'art. 149 comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'art. 1 della legge regionale n. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della provincia ed è volta all'equilibrato sviluppo del territorio.

## Art. 127.

*Funzioni dei comuni*

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal decreto legislativo n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle comunità di riferimento.

2. In particolare i comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

a) in materia di beni culturali:

1) l'istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonché dei relativi sistemi;

2) il coordinamento ed il sostegno dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;

3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

4) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del decreto legislativo n. 490/1999, ai sensi dell'art. 149, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico come indicato dall'art. 1 della legge regionale n. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. I comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale.

## Art. 128.

*Funzioni delle comunità montane*

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal decreto legislativo n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998, le comunità montane esercitano le funzioni conferite ai comuni, nell'ambito dei territori di propria competenza.

## Art. 129.

*Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi*

1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonché la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.

2. Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 112, 113 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e società, prevedendo la partecipazione di province, comuni ed altri enti pubblici e privati.

3. Il consiglio regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2.

## Art. 130.

*Commissione regionale per i beni e le attività culturali*

1. La giunta regionale, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), è autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza necessari per l'istituzione ed il funzionamento della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Capo VI

## POLITICHE GIOVANILI

## Art. 131.

*Principi generali*

1. Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita secondo i criteri stabiliti dalla Unione europea e recepiti dalla legislazione regionale.

2. La Regione, le province ed i comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del programma regionale degli interventi e servizi per i giovani:

a) nella programmazione delle politiche giovanili, la Regione definisce gli indirizzi e le tipologie d'intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;

b) nel coordinamento e nella promozione delle politiche giovanili, le province ripartiscono ai comuni le risorse ed i finanziamenti regionali, finalizzandone l'utilizzo al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;

c) nella realizzazione delle politiche giovanili, gli enti locali sono titolari della gestione, in forma diretta o delegata degli interventi dei servizi in favore della popolazione giovanile e dispongono di autonomia organizzativa, funzionale e operativa nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

## Art. 132.

*Funzioni della Regione*

1. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della consulta regionale dei giovani.

2. La Regione ripartisce i fondi regionali alle province sulla base di un'analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse province.

3. La Regione definisce forme ed attribuzioni della consulta regionale dei giovani, al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile.

4. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di programma triennale degli interventi regionali per i giovani. Il programma è approvato dal consiglio regionale, assunto previamente il parere della consulta regionale dei giovani.

5. Il programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua inoltre i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale e definisce i criteri per i relativi finanziamenti.

6. La Regione assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale, sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili.

7. La giunta regionale, in collaborazione con la consulta regionale dei giovani e valorizzandone l'apporto operativo e progettuale, istituisce l'osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

## Art. 133.

*Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la presentazione di proposte per l'elaborazione del programma triennale di cui all'art. 132, comma 1;

b) la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;

c) la collaborazione con l'osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.

2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte d'intesa con gli enti locali.

3. Le province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

## Art. 134.

*Funzioni dei comuni e degli enti locali*

1. Ai comuni, anche in forma associata, e alle comunità montane, è attribuita, in conformità all'art. 132 comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacità progettuale e gestionale.

2. A tal fine ogni anno i comuni, anche in forma associata, e le comunità montane presentano alla rispettiva provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale.

## Art. 135.

*Rappresentanze giovanili*

1. Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le province, i comuni singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o *forum* di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.

2. Le rappresentanze o i *forum* di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all'interno della consulta regionale dei giovani.

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale n. 44/2000*

1. Il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 «Disposizioni finanziarie e finali» assume la numerazione: «titolo IX» e gli articoli 81, 82, 83 e 84 assumono la numerazione: «136, 137, 138 e 139».

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione d'esame di cui all'art. 99, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 44/2000, introdotto dall'art. 9 della presente legge, previsti in lire 3 milioni, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 10590 dell'esercizio finanziario 2001.

2. All'individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui all'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 34/1998.

## Art. 13.

*Personale*

1. Alla dotazione organica del ruolo della giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.

2. L'esatta quantificazione è definita con provvedimento della giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Art. 14.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 marzo 2001

GHIGO

01R0349

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2000, n. 6.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga dell'esercizio provvisorio*

1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3 (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione), è prorogato al 30 aprile 2001.

## Art. 2.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 2001.

GHIGO

01R0350

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001, n. 15.

**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2001. Prima variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'11 aprile 2001)

(Omissis).

01R0373

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 27 aprile 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 26 del 2000*

1. L'art. 42 della legge regionale n. 26 del 2000 è così sostituito:  
«Art. 42 (*Dotazione organica complessiva*). — 1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali è determinata in n. 3117 unità, di cui n. 260 dirigenti.

2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la ripartizione dei posti relativa alle singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente, fermo restando, per quanto attiene il Consiglio regionale, quanto previsto dall'art. 43, comma 1. Fino alla data di adozione di tale atto resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge.

4. Il personale assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta regionale, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché il personale assegnato alle strutture speciali di supporto dei gruppi consiliari, confluisce in uno specifico contingente preposto all'assistenza degli organi politici, non ricompreso nella dotazione organica complessiva.»

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 26 del 2000*

1. L'art. 44 della legge regionale n. 26 del 2000 è così sostituito:

«Art. 44 (*Determinazioni concernenti l'organico dei dirigenti*). —

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'art. 42, il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di direzione di area, servizio, struttura equiparata o posizione individuale equiparata è determinato con atto della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza per i dirigenti assegnati al Consiglio regionale.

2. In sede di prima applicazione, il numero determinato dalla Giunta ai sensi del comma 1 non deve risultare superiore al sessanta per cento della dotazione organica dirigenziale di cui all'art. 42, comma 1.

3. Ogni variazione in aumento del numero determinato ai sensi del comma 2 è disposta previa riduzione dei posti di qualifica dirigenziale della dotazione organica complessiva, in misura tale da compensare l'incremento di spesa».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 aprile 2001

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 aprile 2001.*

**01R0374**

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 17.

**Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'interporto Amerigo Vespucci.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 27 aprile 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

La Regione Toscana, al fine di favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci nel comune di Collesalveti, interviene per la realizzazione delle opere di risanamento idraulico e idrogeologico della piana di Guasticce, funzionali alla messa in sicurezza dell'Interporto e delle aree limitrofe.

## Art. 2.

*Modalità*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 viene riconosciuto all'«Interporto Amerigo Vespucci S.p.A.», per le opere realizzate dalla società stessa a proprio carico, un contributo pari al 100% delle spese sostenute e documentate per un massimo di 5 miliardi.

2. Con atto della Giunta regionale vengono definite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, nonché i criteri di rendicontazione di utilizzo del medesimo.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di spesa previsti all'art. 2 si provvede per l'anno 2001 mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di uguale importo:

*In diminuzione:*

Cap. 50060 - Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di Sviluppo (spese investimento, articoli 38 e 87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28) - L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,79).

*Di nuova istituzione:*

Cap. 30095 - Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guastice e per favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci (legge regionale n. 17 del 18 aprile 2001) L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,79).

2. Gli oneri previsti per l'esercizio 2002 quantificati in L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,69) trovano copertura nel bilancio pluriennale alla voce 3.19. Alla determinazione definitiva della spesa si provvederà con legge di bilancio.

3. È abrogato l'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 18 aprile 2001

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 aprile 2001.*

01R0375

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2001, n. 12.

**Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 20 aprile 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge dà attuazione alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

2. L'allegato «Protocollo definitivo d'intesa» approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 14 novembre 1996, n. 152, forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

1. Gli oneri a carico della Regione Puglia per il funzionamento dell'Autorità di bacino, quantificati ai sensi dell'art. 18, comma 1, del «Protocollo definitivo d'intesa», affluiscono nel capitolo n. 6972 di

entrata del bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: quota di partecipazione delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

2. I fondi destinati dalla Regione Puglia per le attività di studio e ricerca, finalizzati alla redazione dei piani di bacino, affluiscono nel capitolo di entrata n. 6974 del bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: «Assegnazione di fondi da parte delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

3. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, per la parte di propria competenza, la Regione Puglia provvede con gli stanziamenti già iscritti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato.

Art. 3.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto, approvato dalle Regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre Regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene effettuata comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

3. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Abruzzo, Campania e Molise.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri rivenienti dalle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, quantificati in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 aprile 2001

FITTO

PROTOCOLLO DI INTESA INTERREGIONALE - ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE.

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori Saccione e Fortore, in seuito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

2. L'Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e con-

trolla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. L'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

#### Art. 2.

##### *Delimitazione dei bacini idrografici*

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'Autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

#### Capo II

##### AUTORITÀ DI BACINO

#### Art. 3.

##### *Organi dell'Autorità di bacino*

Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

#### Art. 4.

##### *Comitato istituzionale*

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale del Molise che lo presiede;
- b) dai presidenti delle giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da assessori delegati;
- c) da un assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle rispettive giunte;
- d) dai presidenti delle province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da assessori delegati.

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di vice presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

4. Il presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

#### Art. 5.

##### *Compiti del comitato istituzionale*

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

- a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici;
- b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino;
- c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
- d) adozione delle misure di salvaguardia;
- e) adozione dei singoli piani di bacino;
- f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'art. 1;
- h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- i) controllo sulla attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento;
- l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;
- m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;
- n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;
- o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;
- p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;
- q) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 6.

##### *Comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è composto da:

- a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificate esperienze nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;
- b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio;
- c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del

comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

#### Art. 7.

##### *Compiti del comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede avvalendosi della segreteria tecnico-operativa alla elaborazione dei piani di bacino.

#### Art. 8.

##### *Segretario generale*

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i dirigenti regionali, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio e collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo Campania, Molise e Puglia.

#### Art. 9.

##### *Compiti del segretario generale*

1. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) presiede il comitato tecnico;

g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

#### Art. 10.

##### *Segreteria tecnico-operativa*

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato e trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

3. Entro tre mesi dalla approvazione, le Regioni di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

#### Art. 11.

##### *Funzioni della segreteria tecnico-operativa*

1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

a) funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'Autorità,

b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;

c) funzioni relative alla attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità;

d) funzioni relative agli aspetti logistico funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

#### Capo III

##### NORME FINANZIARIE

#### Art. 12.

##### *Spese di funzionamento*

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di una sola dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della Regione Molise.

#### Art. 13.

##### *Attività di studio e ricerca*

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento come individuate all'art. 12 comma 1 ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predisponde:

il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

il programma delle spese di funzionamento.

3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

#### Capo IV

##### PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

#### Art. 15.

##### *Piani di bacino*

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richia-

mati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adattato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

#### Art. 16.

##### *Programmi triennali*

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono prepreposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

#### Art. 17.

##### *Schemi previsionali e programmatici*

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

#### Capo V

##### NORME TRANSITORIE

#### Art. 18.

##### *Quote di partecipazione*

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

Regione Abruzzo: sette per cento;

Regione Campania: cinque per cento;

Regione Molise: settantasei per cento;

Regione Puglia: dodici per cento.

#### Art. 19.

##### *Sede dell'Autorità di bacino*

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'Autorità di bacino di una idonea sede.

2. Fino alla definitiva allocazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

#### Art. 20.

##### *Segretario del comitato istituzionale*

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal presidente del comitato istituzionale.

## Art. 21.

*Segreteria tecnico-operativa*

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'art. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa d'intesa con la Regione Molise.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 22.

*Regolamento di amministrazione e contabilità*

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

## Art. 23.

*Misura di salvaguardia*

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

01R0367

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 9 marzo 2001, n. 1.

**Esercizio provvisorio del bilancio di revisione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 9 marzo 2001)*

REGIONE SICILIA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 2001, il bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo le note di variazioni, presentate all'assemblea regionale siciliana.

## Art. 2.

*Blocchi di spesa*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, per i capitoli di spesa sottoindicati non è consentito assumere impegni e disporre pagamenti in conto della competenza, salvo che non si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:

a) assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;

b) assessorato regionale dell'industria capitoli 642401, 642402, 645604;

c) assessorato regionale dei beni culturali cd ambientali e della pubblica istruzione capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;

d) assessorato regionale del territorio e dell'ambiente capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;

e) assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti capitolo 872002.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2001.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 marzo 2000.

LEANZA

*L'assessore per il bilancio e le finanze: NICOLOSI*

01R0361

LEGGE 31 marzo 2001, n. 2.

**Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 31 marzo 2001)*

REGIONE SICILIA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Estensione e modifica di norme  
in materia di lavori socialmente utili*

1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.

3. Il contributo di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'art. 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al comma 6, dell'art. 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola «prioritariamente» è sostituita con la parola «esclusivamente». Le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.

#### Art. 2.

##### *Contratti di diritto privato*

1. I contratti di diritto privato di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.

2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.

3. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai contratti di cui al presente articolo, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione individuano, in base alle graduatorie provinciali di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, i beneficiari della dote finanziaria di cui al comma 1.

4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità:

- a) requisiti professionali richiesti;
- b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
- c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la commissione regionale per l'impiego, a favorire l'allocatione dei soggetti individuati che espongono difficoltà di accesso alla misura.

5. Gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla commissione regionale per l'impiego, non possono stipulare i contratti di cui al presente articolo.

6. Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego.

7. In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura:

a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei requisiti di legge;

b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunciato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11 e dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

8. Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.

9. Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'amministrazione regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole «altre società partecipate dallo Stato o dalla regione» aggiungere le parole «ovvero da agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

#### Art. 4.

##### *Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma: «Si applica quanto previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) al comma 3 dell'art. 15 la parola «mensile» è sostituita da «semestrale»;

c) dopo l'art. 15-bis, introdotto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-ter. 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se successiva».

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 18 le parole «Una stessa impresa può essere destinataria» sono sostituite dalle parole «I datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 possono essere destinatari»;

b) alla fine del comma 3, dell'art. 18 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il caso previsto dall'art. 14 della medesima legge regionale n. 30 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni»;

c) al comma 1, dell'art. 19, dopo le parole «Alle imprese» sono aggiunte le parole «nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro». Inoltre le parole «contributi alle imprese per la formazione» sono sostituite da «contributi per la formazione»;

d) al comma 3, dell'art. 19, le parole «dell'impresa beneficiaria» sono sostituite dalle parole «del beneficiario»;

e) alla fine del comma 1, dell'art. 61, sono aggiunte le parole «nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi».

## Art. 6.

*Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati  
in lavori socialmente utili*

1. Gli interventi previsti dall'art. 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche, ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. I servizi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, vengono integrati con tutti quelli richiamati dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

## Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 2001

LEANZA

*L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,  
la formazione professionale e l'emigrazione*  
ADRAGNA

01R0362

LEGGE 3 aprile 2001, n. 3.

**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15  
del 4 aprile 2001)*

REGIONE SICILIA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Esercizio provvisorio*

1. Il governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo le note di variazioni, presentate all'assemblea regionale siciliana.

## Art. 2.

*Blocchi di spesa*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, per i capitoli di spesa sottoindicati non è consentito assumere impegni e disporre pagamenti in conto della competenza, salvo che non si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:

a) assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;

b) assessorato regionale dell'industria capitoli 642401, 642402, 645604;

c) assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;

d) assessorato regionale del territorio e dell'ambiente capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;

e) assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti capitoli 872002.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2001.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 aprile 2001.

LEANZA

*L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: NICOLOSI*

01R0363

LEGGE 30 aprile 2001, n. 4.

**Norme a sostegno dell'attività del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro «Helen Keller» di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20  
del 4 maggio 2001)*

REGIONE SICILIA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È istituito, con sede a Messina, il centro regionale «Helen Keller» dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti.

2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:

a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida;

b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausili e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il livello

di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.

#### Art. 2.

1. L'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del centro regionale «Helen Keller» dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'art. 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'art. 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del centro regionale «Helen Keller». Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'assessorato regionale degli enti locali.

3. La corresponsione del contributo di gestione di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è subordinato alla verifica, di competenza dell'assessorato regionale degli enti locali, dell'avvenuta assegnazione gratuita nell'anno precedente di almeno 30 cani guida per ciechi.

4. La gestione del centro regionale «Helen Keller» è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'assessorato regionale degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del centro regionale «Helen Keller» durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del centro regionale «Helen Keller» sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'assessore regionale per gli enti locali e dall'assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

#### Art. 3.

1. È interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.

2. Dal piano triennale di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 sono soppresse le seguenti parole:

«L'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'istituto per i ciechi, opere riunite, "Florio e Salamone" di Palermo, e all'Istituto per i ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, un contributo annuale a destinazione vincolata per l'impianto e la gestione di una scuola per cani guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti. Tale finanziamento è quantificato, complessivamente per entrambi, in lire 300 milioni per le spese di impianto ed in lire 300 milioni annui per le spese di gestione».

#### Art. 4.

1. L'Unione italiana ciechi, ente morale di diritto privato, attraverso le nove sezioni provinciali operanti in Sicilia, oltre ai compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti leggi, svolge le seguenti altre attività a servizio dei non vedenti:

a) educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura Braille e dei sussidi tifloinformatici, elettronici e multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti e degli ipovedenti;

b) educazione all'uso corretto della manualità come fonte primaria informativa e cognitiva per minorati della vista;

c) organizzazione di manifestazioni culturali e di attività integrative e ricreative-sportive per un formativo e corretto uso del tempo libero dei non vedenti;

d) promozione e svolgimento di corsi per l'apprendimento del sistema di scrittura e lettura Braille e di alfabetizzazione informatica per insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e genitori di alunni non vedenti;

e) collaborazione con la stamperia Braille per la distribuzione di libri in Braille ed a caratteri ingranditi per ipovedenti e di quant'altro la stamperia regionale Braille produce in esecuzione alle leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93 e 1º marzo 1995, n. 16;

f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed all'integrazione socio-scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti;

g) promozione ed organizzazione di servizi specialistici residenziali e/o territoriali volti all'assistenza ed al recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani;

h) attività permanente di informazione, preparazione ed aggiornamento destinata alle famiglie ed agli insegnanti sulle delicate problematiche inerenti la cecità e l'ipovisione;

i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla legge 28 marzo 1986, n. 16;

l) promozione di corsi musicali per non vedenti;

m) promozione di iniziative culturali e sociali per favorire l'integrazione dei non vedenti siciliani nell'ambito internazionale ed in particolare in quello dell'Unione europea e dei Paesi del Mediterraneo.

2. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'assessore regionale per gli enti locali e dall'assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

#### Art. 5.

1. Il personale di cui al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i tre soppressi centri di servizio culturale per non vedenti di Palermo, Catania e Messina è impiegato dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per le finalità previste dalla presente legge.

#### Art. 6.

1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista.

2. La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. I componenti del consiglio d'amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta;

3. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

#### Art. 7.

1. Il contributo annuo in favore della stamperia regionale Braille di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille dell'Unione italiana ciechi.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille.

Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione della stamperia è tenuto a presentare apposito rendiconto all'assessorato regionale del beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 8.

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale «Helen Keller» della Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata in lire 1.200 milioni per ciascun anno.

2. Per le finalità di cui all'art. 4, il contributo annuo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi all'assessorato regionale degli enti locali.

3. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, il contributo annuo autorizzato dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.

4. All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della

regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

5. Le attrezzature e la stamperia di cui all'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio della Regione.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 2001

LEANZA

*L'assessore regionale per i beni culturali  
ed ambientali e per la pubblica istruzione*  
GRANATA

*L'assessore regionale per gli enti locali:* TURANO

*L'assessore regionale per la sanità:* PROVENZANO

**01R0364**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 9 0 0 1 \*

**L. 3.000**  
**€ 1,55**